

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 29 DEL 05-10-2020

Oggetto: ANNULLAMENTO FIERA D'OTTOBRE DI QUATTRO CASTELLA DEL 18/10/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

PREMESSO che ogni anno, nella terza domenica di Ottobre, viene organizzata la tradizionale Fiera d'Ottobre di Quattro Castella;

VISTI:

- Delibera di Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11.03.2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
- il Decreto Legge n.33 del 16 maggio 2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale prevede che le attività produttive, economiche e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni o delle province autonome, convertito il Legge n. 74/2020;
- Il Decreto Legge n. 83 del 30.07.2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", proroga lo stato di emergenza al 15.10.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 01.08.2020 recante "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria", con la quale si ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l'obbligo delle mascherine;
- Il DPCM del 07/09/2020 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 le cui disposizioni sono in vigore fino al 07/10/2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16.08.2020 recante Misure urgenti di contenimento dell'emergenza sanitaria con la quale si dispone l'uso l'obbligo dell'uso delle mascherine dalle 18:00 alle 6:00 del giorno seguente in tutti i luoghi ove sia più agevole il formarsi di assembramenti e sono sospese le attività di in sale da ballo, discoteche ed attività similari;

RICHIAMATE:

- le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui al prot. della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 20/127/CR07ter-a/COV19;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 ed in particolare l'allegato 1 al medesimo provvedimento relativo al protocollo di regolamentazione dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nel rispetto delle specifiche indicazioni tecniche ed operative, il quale delinea una competenza dei Comuni ad individuare le misure più idonee ed efficaci al fine di mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 87 del 23/05/2020 ed in particolare l'Allegato 4 al medesimo provvedimento, "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di gestione di parchi acquatici, giardini zoologici, luna park e attrazioni dello spettacolo viaggiante in Emilia Romagna";

DATO ATTO che in quest'ultimo periodo stiamo assistendo ad un incremento costante dei casi di contagio da Covid-19, soprattutto su soggetti di età più giovane rispetto ai contagi di inizio emergenza, sia sul territorio nazionale che europeo, con presenza anche sul territorio del Comune di Quattro Castella, come da dati forniti dall'A.U.S.L. e che la comunità scientifica, al fine di evitare una seconda ondata di contagi, ribadisce l'importanza dell'adozione e rispetto di specifiche misure finalizzate a contenere il diffondersi del contagio;

RITENUTO CHE:

- la tipologia di manifestazione (fiera) presenta caratteristiche di eccezionalità, comprendendo diverse attività (mercato, luna park), e maggiormente si presta a richiamare un afflusso particolarmente consistente di persone, tale da poter pregiudicare il rispetto del divieto di assembramento e delle norme sul distanziamento sociale;
- le aree in cui la fiera si svolge sono strutturate in modo tale da rendere estremamente complesso controllare gli accessi e garantire il distanziamento nel rispetto degli specifici Protocolli sopra richiamati e conseguentemente evitare possibili assembramenti, trattandosi di manifestazioni aperte ad una pluralità indeterminata di soggetti;
- per quanto riguarda i luna park è opportuno preservare il più possibile i giovani – in quanto principali utenti delle relative attrazioni - da potenziali occasioni di contagio, vista, tra l'altro, la ripresa delle attività scolastiche.

TENUTO PRESENTE per quanto sopra valutato, e quanto di sua competenza, di emettere un'ordinanza sindacale per cercare di eliminare gli eventuali assembramenti e rischio dovuti ad attività che per la loro natura comportano un notevole dinamicità dell'utenza;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. N° 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Per il corrente anno l'annullamento della fiera che tradizionalmente si svolge a Quattro Castella la terza domenica di Ottobre (18 Ottobre 2020).

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Municipale, all'Ufficio Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Quattro Castella, pubblicata sull'Albo Pretorio, nonché sul sito istituzionale del Comune di Quattro Castella.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti Enti: Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia, Ausl Servizio di Igiene Pubblica di Reggio Emilia.

Sarà inoltre data informazione della presente ordinanza anche a tutti gli operatori interessati.

In caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art. 4 del D.L. 19/2020, in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla Legge n. 35/2020 e richiamato l'art.2 del D.L. n. 33/2020, con le procedure indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessoria della chiusura delle stesse fino a 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area Affari Generali e Risorse, Dott. Andrea Iori

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento può essere ricorso, ai sensi del D.lgs. 104/2010) al TAR della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 gg dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on line, ovvero in via alternativa, ai sensi del DPR 1199/1971, al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg decorrenti dalla medesima data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
05-10-2020 al 20-10-2020

Lì 05-10-2020

IL SINDACO
F.to OLMI ALBERTO